

Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento n 3/2019

Proponente: [REDACTED]



TRIBUNALE DI PESCARA

SEZIONE FALLIMENTARE

Il Giudice delegato alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento indicata in epigrafe, dott.ssa L. Tiziana Marganella,

letto il ricorso proposto, ai sensi degli, artt. 6 e seguenti della legge n.3/2012, dal sig. [REDACTED]
[REDACTED], elettivamente domiciliato presso il suo difensore Adv.

Claudio Croce, in Pescara, Viale Bovio n. 95;

visti i documenti prodotti e letta la relazione del professionista nominato ex artt. 9 comma 3 e 15 della legge n. 3/2012 dott. Raffaele Anchini;

visti i decreti del 01 ottobre 2019 e del 23 ottobre 2019, che invitavano il debitore ed il gestore della crisi a chiarire ed integrare la proposta a fronte dei plurimi rilievi sollevati in punto di fatto e di diritto;

viste le integrazioni e modifiche apportate alla proposta di accordo depositate in data 29 novembre 2019, allorquando, aderendo ai rilievi mossi dal Tribunale e dal gestore della crisi, colmava le lacune dell'originaria domanda;

esaminati i chiarimenti tempestivamente offerti dal proponente e la successiva relazione integrativa dell'O.C. Dott. Raffaele Anchini depositata in data 2 dicembre 2019;

visto il decreto del 12.12.2019, che fissava l'udienza prescritta dall'articolo 11 della legge 3/2012, alla data del 12.03.19 (successivamente rinviata al 30.04.20 e al 15 .09.20) per la comparizione del debitore e dei creditori e per la discussione della proposta ai fini dell'omologa dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento;

visto il decreto del 10 settembre 2020 che, a seguito di domanda di assegnazione di nuovo termine utile per la rimodulazione della proposta del debitore, a causa della mutazione della propria posizione economica determinata dall'emergenza epidemiologica del Covid 19, assegnava al proponente termine fino al 30.11.20 ed ulteriore termine fino al 30.12.20 al Gestore per depositare la relativa relazione



vista la modificata domanda di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento depositata dal sig. [REDACTED] in data 29 dicembre 2020 e la relativa relazione dell'OCC, visti gli artt. 7, 8, 9 e 12 bis l. 3/2012;

visto il prospetto riepilogativo delle votazioni depositato dal Gestore della Crisi teso a rappresentare il risultato percentuale dei voti favorevoli pari al 76,29% , superiore alla percentuale minima del 60% necessaria per legge per poter omologare l'accordo ai sensi dell'art. 11 comma 2 L. 3/2012;

recepite, all'udienza dell'08 aprile 2021, le dichiarazioni espresse dall'Agenzia delle Entrate, la quale, oltre a chiarire che la propria espressione di voto negativo fosse riferita esclusivamente alla parte di credito stralciata pari ad €. 10.784,00, contestava la convenienza dell'accordo sulla scorta della pretermissione dall'accordo di un bene immobile di proprietà del debitore

vista la definitiva attestazione depositata dal Gestore della crisi, in data 14 aprile 2021, che significava definitivamente la fattibilità del piano registrando (a seguito delle specificazioni rese in udienza dall'Agenzia delle Entrate) la percentuale di voti favorevoli pari all'80,12% e di voti contrari pari al 19,88%

viste le note difensive depositate dal debitore in data 29 aprile 2021;

richiamati i propri provvedimenti tutti, letti i verbali di udienza, sciogliendo la riserva assunta in data 30 aprile 2021

OSSERVA

La (come da ultimo modificata) proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento formulata dal proponente sig. [REDACTED] prevede il soddisfacimento del fabbisogno (evidenziato in complessivi € 395.084,88) entro 48 mesi dall'omologa, mediante

- 1) la liquidazione di parte del patrimonio immobiliare stimato prudenzialmente in €. 365.284,88, importo corrispondente al valore di stima dei beni immobili ridotto del 25%;
- 2) la riscossione del canone annuale di locazione, pari ad €. 4.800,00, derivante dall'affitto dell'immobile sito in Montesilvano alla via Verrotti snc;
- 3) il versamento della somma di €. 25.000,00 dalla [REDACTED] (a sua volta percepita dalla Camillo Marcantonio S.a.s. di Camillo e Nicola Marcantonio a seguito dell'esito positivo del contenzioso attualmente pendente in grado di appello e
- 4) il versamento mensile di €. 800,00 da parte della sig.ra [REDACTED], utili a coprire le spese di mantenimento e il versamento dell'assegno di mantenimento (per € 400.00 mensili) al coniuge separato.

Tali risorse si palesano utili alla soddisfazione delle spese di giustizia e della platea dei creditori nella misura che segue:

- a) il pagamento integrale delle spese di procedura prededucibili pari ad €. 46.465,60;



- b) il pagamento integrale dei crediti privilegiati ipotecari per €. 72.023,60, portati da UBI Banca Spa per €. 47.571,10 e dal condominio di via Botticelli per €. 24.452,50;
- c) il pagamento parziale nella misura dell'88,85% del credito privilegiato ipotecario portato da Previos Credit Solutions Spa pari ad €. 160.148,63(importo corrispondente al valore presumibile di realizzo dell'immobile su cui grava l'ipoteca iscritta dall'istituto bancario), la differenza rispetto al credito complessivo viene degradato in chirografo e riceverà una soddisfazione del 15,5% pari ad 3552,00 euro,;
- d) il pagamento integrale dei crediti privilegiati non falcidiati per un importo di €. 56.305,70;
- e) il pagamento parziale per incapacienza degli altri crediti privilegiati per un importo complessivo di €. 30.066,29 corrispondente ad una percentuale del 35,84%;
- f) il pagamento parziale per incapacienza dei crediti privilegiati degradati in chirografo e dei crediti chirografari per natura per un importo complessivo di €. 30.074,24 corrispondente ad una percentuale del 15,50%.

Il piano è stato depositato da persona non assoggettata, né assoggettabile, a procedure concorsuali, all'uopo si intendono richiamate e confermate le argomentazioni già spese nel decreto di ammissione della procedura e di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 10 della legge n. 3/2012. Ugualmente dicasi in ordine agli ulteriori presupposti inerenti la circostanza che il ricorrente non abbia mai fatto ricorso alle procedure di composizione concordata della crisi il consolidato stato di sovra indebitamento - la perdurante situazione di squilibrio fra obbligazioni assunte e patrimonio liquidabile per farvi fronte- nonché l'evidente incapacità del debitore di far fronte alle proprie obbligazioni, alla luce dei maturati scompensi finanziari, la crisi della liquidità in uno con la cessazione dell'attività di ristorazione.

A tanto si aggiunge che non risultano adottati provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis della legge n. 3/2012 e che la prodotta documentazione richiesta dalla legge ha consentito la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del ricorrente e la certa insussistenza dell'assenza di atti posti in fronde ai creditori.

Come riscontrato l'accordo è stato raggiunto con il voto favorevole dei creditori che rappresentano il 80,12% dei creditori ammessi al voto, tenuto conto delle manifestazioni espresse e dei silenzi assenti, secondo le presunzioni iuris et de iure. Al riguardo, ai sensi dell'art. 11, comma 2. L. n. 3 del 2012 "I Creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione". Il creditore ipotecario che, invece, non sia integralmente soddisfatto ha diritto di esprimersi sulla proposta ai fini del raggiungimento della maggioranza, per la parte di credito stralciata. L' art. 177,



comma 3, l.f. in materia di concordato, ma applicabile analogicamente anche alle crisi da sovraindebitamento, dispone che "i creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede ai sensi dell'art. 160 la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito".

Nel caso di specie l'incapienza del patrimonio immobiliare oggetto di garanzia determina ipso iure la falcidia dei creditori ipotecari, comunque in armonia al disposto dell'art. 7 L 3/2012 secondo cui la falcidia del creditore prelatizio non può essere mai superiore al valore di liquidazione del bene sul quale insiste la prelazione

Nel perentorio termine fissato dall' art. 11, comma 1, della L. n. 3 del 2012 per l'espressione da parte dei creditori del proprio consenso alla proposta, la finale relazione dell'OCC, contenente l'attestazione definitiva espressa come "ragionevole fattibilità della proposta e (del)la sostenibilità del piano dei pagamenti proposti dal debitore sig. [REDACTED]", nell'ovvio presupposto che si verifichino tutte le ipotesi formulate dal ricorrente inerenti il realizzo dell'attivo messo a disposizione dei creditori nella misura da esso preventivata. La relazione depositata dal professionista, quale soggetto terzo ed imparziale, include gli elementi richiesti dall'art. 9 legge 3/12 e le conclusioni ivi rassegnate appaiono condivisibili e scevre da vizi logici e pertanto ad esse si rinvia per quanto di pertinenza.

L'accordo può essere omologato nonostante la contestazione sulla convenienza del piano sollevata dall'Agenzia della Riscossione, secondo le argomentazioni che seguono.

Il dato normativo di riferimento, ovviamente, muove dalla lettura del testo che all'art 12 c. 2 legge 3/12 impone al Giudice che intende omologare l'accordo in presenza di contestazioni una valutazione (positiva) sulla soddisfazione del creditore rispetto all'alternativa liquidatoria.

Orbene, nel caso dell'accordo del debitore, come accade anche nella procedura di piano del consumatore, la legge non stabilisce alcun limite minimo per la soddisfazione dei creditori. A differenza di quanto avviene nella procedura di piano, tuttavia, in generale non sarà onere dell'OCC valutare la convenienza per i creditori, della proposta del debitore rispetto all'alternativa liquidatoria. In tale procedura sono infatti i creditori stessi a valutare la congruità della proposta, manifestando il loro parere mediante l'espressione del voto. Sono dunque essi che giudicano la convenienza economica della proposta di accordo avanzata dal debitore. Si ricorda, peraltro, che il termine di "alternativa liquidatoria" va inteso non come procedura esecutiva individuale, bensì come procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14-ter e seguenti della L. 3/2012. Quindi, anche in caso di cram down, il Tribunale potrà omologare il piano proposto dal debitore, qualora il Giudice appuri che, ferme tutte le altre condizioni ostative, il creditore in questione non potrebbe avere soddisfazione maggiore nell'alternativa liquidatoria.



Nella liquidazione del patrimonio, ugualmente, non esiste ovviamente alcun limite minimo alla soddisfazione dei creditori. O più precisamente, come più volte ribadito da questo Ufficio, esiste il limite minimo che vale per tutte le procedure, ossia che deve esistere un patrimonio da liquidare, ed in particolare che esso sia sufficiente a garantire quantomeno il pagamento di tutte le spese di giustizia e procedura e un minimo parziale pagamento dei creditori, atteso che non avrebbe alcun senso instaurare una procedura concorsuale in mancanza di patrimonio liquidato o da liquidare.

Volgendo l'attenzione al caso di specie, la valutazione assegnata al Giudice in presenza di contestazioni implica un onere motivazionale dai contenuti ampi ("se ritiene") in termini possibilisti e non negativo, essendo assente dal dato normativo alcuna nota imperativa o di divieto. La sussistenza di tale presupposto va vagliata in riferimento al debitore, non solo rispetto ai dati numerici, ma soprattutto in riferimento alla ratio della normativa del sovraindebitamento, che sposa teorie finanziarie e comportamenti sociali, nella considerazione che non siamo in presenza di semplici e ingiustificati stralci di posizioni debitorie ma di fattispecie dove, persone meritevoli, vengono messe nella condizione di indirizzare al meglio il proprio reale patrimonio disponibile, verso il soddisfacimento, anche parziale, dei creditori che altrimenti (probabilmente) non sarebbero meglio soddisfatti, conducendo il debitore verso future scelte migliori in un mercato corretto e leale. La riflessione alla quale è chiamato il Giudice impone di affrontare in termini non proprio didascalici il confronto tra l'art. 2740c.c. e un accordo che esclude un cespite dal novero dei beni da liquidare in favore dei creditori, atteso che l'art. 2740 c.c. impone al debitore di rispondere con il suo intero patrimonio delle obbligazioni assunte. Ebbene, muovendo dagli assunti della giurisprudenza in materia di concordato preventivo, l'eccezione alla regola dell'art. 2740c.c., ossia la legittima fuoriuscita dal patrimonio del debitore di una parte dell'attivo che verrebbe quindi sottratta alla garanzia prevista dalla citata disposizione del c.c. è un'ipotesi consolidata (per tutte cass. 20559/2015 e successive tutte conformi) in ragione dell'esigenza di garantire la conservazione dell'impresa.

In eguale misura, deve ritenersi non sono ammissibile ma anche omologabile la presente domanda proposta, non tanto e non solo per il vantaggio compensativo che il debitore ha inteso immediatamente confluire nell'attivo da ripartire, che altrimenti verrebbe meno nell'ipotesi liquidatoria (ossia €. 38.400,00 (pari ad €. 800,00 al mese per 48 mesi) messe a disposizione della sig.ra Iacone; 2. €. 25.000,00 rinvenienti dal contenzioso pendente presso la Corte di Appello di L'Aquila, 3. €. 4.800,00 derivanti dal contratto di affitto dell'immobile sito a Montesilvano) ma anche la natura del cespite pretermesso. Il bene immobile che il debitore ha inteso escludere dalla liquidazione sostanzia l'ultimo immobile di proprietà del debitore sito in Pescara alla Via Botticelli ed individuato catastalmente al foglio 13, particella 119, sub 16, categoria A3 (abitazione di tipo



economico) ove l'istante vive unitamente alla madre, non costituente garanzia reale di alcun credito, dalle condizioni fatiscenti e che necessita di ingenti ed urgenti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, tanto che (sebbene già oggetto di esecuzione individuale) nelle vendite espletate nell'espropriazione immobiliare incardinata presso questo tribunale non riceveva alcuna offerta o interessamento.

Di conseguenza, la proposta sostanzia un punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità (insita nella ratio legislativa della procedura, seppure non specificatamente richiamata nell'art. 12 l. 3/12) di garantire al debitore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita.

Visti gli artt. 7,8,9,10 e 12 della legge n. 3/2012;

P.Q.M.

Omologa l'accordo depositato in data 26 settembre 2019 (e successivamente integrato e modificato) e proposto ai creditori dal sig. [REDACTED];

dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui all'accordo medesimo sotto il controllo dell'OCC;

nomina, fin da ora, liquidatore la dr.ssa Fabiola Di Francesco professionista nota all'ufficio ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f. la quale provvederà a disporre dei beni posti in liquidazione in via esclusiva, secondo le modalità indicate nella proposta;

attribuisce all'Organismo di Composizione della Crisi gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 L. n. 3/2012 e dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento dell'accordo comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;

dispone che l'OCC curi la trascrizione del presente decreto presso la conservatoria dei registri immobiliari di Pescara in ordine ai diritti di piena proprietà dei seguenti immobili siti nel Comune di Pescara identificati catastalmente: al foglio n. 28 particella 878 sub 18, al foglio n. 13 particella 119 sub 15, al foglio n. 11 particella 22 sub 63;

dispone che ai sensi l. 3/2012 l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 10 c. 2. I Creditori con causa o titolo posteriore non potranno procedere esecutivamente esclusivamente sui beni oggetto del presente piano.

dispone altresì che del presente provvedimento di omologa venga data pubblicità con le seguenti modalità: inserimento sul sito internet del Tribunale di Pescara;

riserva a separata istanza la liquidazione del compenso spettante all'Organismo;



manda alla cancelleria per le comunicazioni al proponente, all'OCC (che a sua volta procederà alle comunicazioni presso la cancelleria civile sez. espropriazioni) e alla dott.ssa Fabiola Di Francesco
Così deciso in Pescara il 21 maggio 2021

Il Giudice

L. Tiziana Marganella

